



COP 17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NOVARA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori

☐	MARTELLI	LUIGI	Presidente
☐	SEMINARA	ALFIO	Relatore
☐	MIETTO	MASSIMO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 419/08
depositato il 10/10/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R1805020088/08 IRES 2002
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BORGOMANERO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R1805020089/08 IRPEF 2003
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BORGOMANERO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 419/08

UDIENZA DEL

19/03/2009 ore 09:00

SENTENZA

N° 33/09

PRONUNCIATA IL:

19-3-2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8-4-2009

Il Segretario

Luigi Sme

RICHIESTE DELLE PARTI

Per il ricorrente sig.

In via preliminare: la non applicazione dei D.M 10 Settembre 1992, DM 19 Novembre 1992 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 Aprile 2005 e conseguentemente l'annullamento degli avvisi di accertamento n° R18050200088/2008 e n° R18050200089/2008;

In via principale: l'annullamento degli avvisi di accertamento n° R18050200088/2008 e n° R18050200089/2008;

In via subordinata: il ricalcolo del reddito sintetico e la non applicazione delle sanzioni.

Per la resistente AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI BORGOMANERO: il rigetto del ricorso, con condanna delle spese di lite.

Svolgimento del processo e fatto

Con ricorso presentato in data 15 Settembre 2008 all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Borgomanero e depositato presso la segreteria di questa Commissione in data 10 Ottobre 2008 con registrazione al n° 419/08 R.G.R., il sig. _____, socio ed amministratore della società _____

esercitante il commercio di autovetture, impugnava gli avvisi di accertamento n°

R18050200088/2008 e n° R18050200089/2008 relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003, notificati in data 15 Marzo 2008.

A seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, i termini d'impugnazione erano stati prorogati di 90 giorni scadenti in periodo di sospensione feriale.

L'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Borgomanero con il metodo del Redditometro (D.M 19/9/1992, DM 19/11/1992 e Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 5/4/2005) aveva quantificato il reddito del sig. _____ in Euro 44.967,84 per l'anno 2002 contro il dichiarato di Euro 3.668,00 e in Euro 45.227,46 quello per l'anno 2003 contro il dichiarato di Euro 8.046,00.

Con l'avviso n° R18050200088/2008 l'Ufficio accertava a carico del sig. _____ per l'anno 2002 una maggiore imposta IRPEF di Euro 12.892,00, una maggiore addizionale regionale ~~di Euro~~ 599,00 e

una maggiore addizionale comunale di Euro 125,00. L'Ufficio inoltre irrogava una sanzione di Euro 13.616,00.

Con l'avviso n° R18050200089/2008 l'Ufficio per l'anno 2003 accertava a carico del ricorrente una maggiore imposta IRPEF di Euro 13.293,00, una maggiore addizionale regionale di Euro 633,00 e una maggiore addizionale comunale di Euro 136,00. L'Ufficio inoltre irrogava una sanzione di Euro 14.062,00.

Il sig. _____ nella parte del ricorso indicata in "IN DIRITTO" riteneva che i due provvedimenti impugnati presentassero i seguenti vizi di legittimità:

1)- Violazione e mancata applicazione art. 149 c.p.c.- art. 3 Legge 890/1982.

Il ricorrente osservava che per le notifiche degli avvisi, effettuate mediante servizio postale, "la relata non è stata compilata e oltre a mancare un elemento essenziale dell'atto amministrativo, non è nemmeno possibile stabilire quale sia il funzionario che ha eseguito la notifica e se lo stesso aveva i poteri e la qualifica per eseguirla".

Il sig. _____, inoltre osservava che la costituzione in giudizio non avrebbe sanato il difetto di notifica, in quanto l'art. 156 del c.p.c si applica esclusivamente per gli atti processuali, mentre gli avvisi di accertamento al momento della notifica non sono ancora atti processuali, bensì atti amministrativi di natura sostanziale.

2)- Violazione e falsa applicazione art. 38 D.P.R. 600/72.

Il ricorrente faceva presente che negli anni 2002 e 2003 aveva avuto entrate, al di fuori della sua attività, superiori ai redditi sintetici accertati. Nel 2002 aveva, infatti, riscattato in data 30 Dicembre dalla Cattolica Assicurazione una polizza previdenziale di Euro 53.340,39 e nel 2003 aveva, in data 12 Giugno, smobilizzato titoli per Euro 49.794,45.

3)- Violazione e mancata applicazione art. 42 D.P.R. 600/73.

Il sig. _____ lamentava che negli avvisi di accertamento non vi fossero le motivazioni relative al mancato accoglimento da parte dell'Ufficio delle spiegazioni fornite con la memoria presentata in sede di "adesione".

St

4)- Inapplicabilità delle sanzioni.

Il ricorrente osservava che i conteggi del redditometro erano stati effettuati utilizzando il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 Aprile 2005, cioè era stata applicata una normativa che degli anni 2002 e 2003 "il contribuente non poteva nemmeno ipotizzare l'esistenza". Il sig. _____ riteneva "che le sanzioni non possono essere applicate ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 472/97 per incertezza della norma".

Nella parte del ricorso indicato "IN MERITO" il sig. _____ riteneva che gli avvisi fossero nulli per:

a)- Illogicità a priori del redditometro.

Il ricorrente elencava delle osservazioni in cui riteneva che la normativa regolante l'accertamento mediante il redditometro fosse affetta da illogicità.

b)- "Il contribuente ha dimostrato di disporre una capacità di spesa superiore al reddito imponibile".

Il sig. _____ osservava che la sua "famiglia fiscale" aveva avuto un reddito di Euro 77.667,00 nel 2002 e di Euro 87.269,00 nel 2003, per cui le entrate, per quegli anni, del nucleo familiare erano più che sufficienti a giustificare il mantenimento di beni-indici contenuti nella normativa regolante l'accertamento mediante il redditometro.

In data 14 Novembre 2008 l'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Borgomanero, si costituiva ritualmente in giudizio, presentando le proprie controdeduzioni.

Nelle controdeduzioni l'Ufficio ribatteva alle lamentele del ricorrente nel modo seguente:

1)- in merito alla violazione e alla mancata applicazione dell'art. 149 c.p.c e dell'art. 3 L. 890/1982.

L'Ufficio ribadiva la correttezza della procedura di notifica effettuata per i due avvisi impugnati e faceva presente che l'impedimento di applicare, agli avvisi di accertamento, la sanatoria dell'art. 156 del c.p.c era superato dalla pronuncia della Corte di Cassazione Sez. Un. della sentenza n° 19854 del 5 Ottobre 2004.

2)- in merito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 38 D.P.R. 600/ 1972.

L'Ufficio riteneva che l'incasso della polizza non poteva essere considerato influente sulla situazione di reddito e sulla capacità di spesa dell'anno 2002 in quanto il contribuente ne aveva

avuto la disponibilità in data 30 Dicembre 2002. L'Ufficio osservava che il disinvestimento dei titoli era avvenuto in data 12 Giugno 2003, successivamente all'acquisto di una autovettura (28 Maggio 2003- costo Euro 35.521,13) "mentre l'incasso della polizza (30/12/2002) è precedente di un semestre. La capacità di spesa evidenziata da tale acquisto non può pertanto ritenersi giustificata".

3)- in merito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 42 D.P.R. 600/1973.

L'Ufficio faceva presente che i due avvisi di accertamento indicano tutti i requisiti presenti nell'art. 42 comma 2 del D.P.R. 600/1973.

L'Ufficio faceva osservare che sugli atti impugnati non erano presenti le argomentazioni in merito alle spiegazioni fornite dalla parte in sede di adesione " per il semplice fatto che l'istanza di adesione è stata presentata in data 09/5/2008, successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento (15/03/2008).".

4)- in merito all'inapplicabilità delle sanzioni.

L'Ufficio osservava che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 Aprile 2005 aggiornava solamente i coefficienti di calcolo da utilizzare in sede di accertamento, per cui nessuna modifica era intervenuta nel "testo di legge".

5)- in merito all'illogicità a priori.

L'Ufficio osservava che la metodologia di controllo era basata "su una normativa che, negli anni, ha sempre superato il vaglio di legittimità della giurisprudenza".

6)- in merito all'osservazione indicata con la lettera b) nella parte "IN MERITO" del ricorso.

L'Ufficio riteneva che "a parere dello scrivente" i redditi complessivi evidenziati in tale punto del ricorso non facevano altro che confermare il suo operato.

In data 19 Gennaio 2009 il sig. _____ presentava una memoria.

All'udienza del 19 Marzo 2009 pubblica su richiesta del ricorrente, le parti ribadivano le proprie posizioni.

Il Presidente redigeva e firmava il dispositivo dopo l'adozione della deliberazione.

Motivi della decisione

La Commissione esamina, per primo, la motivazione relativa all'illogicità del redditometro, posta alla lettera a) nella parte "IN MERITO" del ricorso, dato che il ricorrente ha chiesto in via preliminare la disapplicazione del D.M 10.9.1992, del D.M 19.11.1992 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5.4.2005.

La Commissione rileva che le lamentele esposte nella suddetta motivazione riguardano la metodologia dell'accertamento sintetico; metodologia, elaborata in base a parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata, la cui scelta rientra nella discrezionalità della P.A.

La Commissione constata che le lamentele non dimostrano in modo chiaro la violazione del limite generale della discrezionalità cioè quello del precetto di logica.

Le osservazioni non mettono in evidenza il venir meno, nella metodologia illustrata nei sopra indicati provvedimenti amministrativi, dei principi di logica elementare, cioè la coerenza e la non contraddizione.

Le osservazioni, infatti, con esclusione della quarta, fanno riferimento in modo generico: alla non indicazione del costo dei beni e dei motivi della percentuale di abbattimento, alle variabili da utilizzare una volta stabilita la correlazione tra reddito e spesa, all'adeguamento del valore del redditometro al costo della vita e al metodo di determinazione dei coefficienti; tali osservazioni mettono in luce, forse, la mancanza di perfezionamento della metodologia del redditometro, ma non dimostrano che i su indicati tre provvedimenti, difettano dei principi della coerenza e della non contraddizione. La Commissione rileva che neanche la quarta osservazione illustrata nel ricorso, dimostra la carenza dei suddetti principi di logica elementare, in quanto nei D.M 10 Settembre 1992 e D.M. 19 Novembre 1992, le residenze, per semplificazione e in base a criteri statistici di costo, sono valutate in base alle Regioni in cui sono situate e non per singolo Comune; Seveso doveva essere paragonata con altra Città della stessa Regione o di altra Regione appartenente al gruppo della Lombardia, non con Roma che appartiene a Regione inclusa in un'altro gruppo. La Commissione ritiene, anche, che il riferimento ai possessori di autovetture residenti vicino ai

confini della Svizzera e della Slovenia sia irrilevante, data la proporzione tra il numero di tali cittadini e quello degli altri abitanti nel resto della Penisola.

La Commissione, pertanto non ritiene che il D.M 10 Settembre 1992, il D.M 19 Novembre 1992 ed il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 Aprile 2005 siano viziati nella legittimità per eccesso di potere dovuta ad illogicità dei criteri di valutazione e non accoglie quanto richiesto in via preliminare dal ricorso.

La Commissione, poi, prende in esame la prima motivazione segnata come vizio 1 nella parte "IN DIRITTO" del ricorso.

La Commissione rileva che la notificazione per mezzo del servizio postale è disciplinata dall'art. 149 del c.p.c e dalla Legge 20 Novembre 1982 n° 890.

La Commissione constata che in base all'articolo 14 della Legge 890/1982 gli atti che debbono essere consegnati al contribuente, possono essere notificati a mezzo posta, con l'impiego di plico sigillato, direttamente dagli Uffici finanziari "secondo le modalità previste dalla presente legge" e che solo ove la notifica non possa essere effettuata direttamente, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi dell'ufficiale giudiziario, del messo comunale o di messo speciale da essa autorizzato.

La Commissione, stante quanto disposto dal sopracitato articolo, ritiene che quando l'Agenzia delle Entrate effettua direttamente la notifica, senza avvalersi di una delle figure sopra menzionate, la responsabilità della relata appartiene allo stesso funzionario che sottoscrive il provvedimento da notificare e rappresenta l'Ufficio, per cui la relata non necessita di altra sottoscrizione.

La Commissione rileva che l'art. 3 primo comma della Legge 890/1892, precisa che la relazione di notifica viene scritta sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale si spedisce il plico raccomandato, contenente l'atto, con avviso di ricevimento.

La Commissione constata che in calce alla prima pagina dei due avvisi di accertamento impugnati, è espressamente precisato che essi vengono spediti a mezzo dell'Ufficio postale di Borgomanero, tramite raccomandata e viene indicato il numero dell'avviso di ricevimento.

La Commissione, pertanto ritiene valida la notifica effettuata direttamente dall'Ufficio di Borgomanero in quanto la relata contiene tutti i dati richiesti dal 1° comma della Legge 890/1982 e per la sottoscrizione di questa è sufficiente la sottoscrizione dell'atto notificato.

La Commissione di conseguenza respinge la motivazione indicata come vizio n° 1 nel ricorso presentato.

La Commissione, esamina il vizio segnato nella parte "IN DIRITTO" con il n° 2.

La Commissione constata che il sesto comma dell'art. 38 D.P.R. 29 Settembre 1973 così recita: " Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione."

La Commissione rileva che il ricorrente ha dimostrato con idonea documentazione, per l'anno 2002, di avere avuto una entrata finanziaria extra reddito di Euro 53.340,39 al netto d'imposta per aver riscosso in data 30 Dicembre 2002 la liquidazione della polizza previdenziale n° 0208520, da parte della Cattolica Assicurazioni.

La Commissione rileva che tale entrata è superiore al reddito di Euro 44.967,84 determinato sinteticamente.

La Commissione non accetta l'osservazione, effettuata dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni, che il ricorrente ha avuto la disponibilità della somma solo il 30 Dicembre 2002, in quanto i redditi vanno dichiarati interamente per quelli introitati nell'anno e non in rapporto al giorno in cui è avvenuto l'incasso.

La Commissione rileva che il sesto comma sopracitato non precisa che il contribuente deve dimostrare la correlazione tra gli importi derivanti da redditi esenti o soggetti da ritenute alla fonte e le spese per l'aumento ed il mantenimento dei beni di cui all'ex secondo comma art. 2 del D.P.R. 600/73, per cui non accetta quanto dichiarato dall'Ufficio, nella parte finale del punto 2 dei "MOTIVI" delle controdeduzioni.

La Commissione, ritiene che il contribuente per l'anno 2002 ha dimostrato, con idonea documentazione, che il maggior reddito (rispetto a quello dichiarato) determinato sinteticamente, è costituito in tutto da un'entrata extra reddito.

La Commissione, rileva che anche per il 2003 il sig. _____ ha dimostrato di aver riscosso una entrata extra reddito di Euro 49.745,45 riscossa il 12 Giugno 2003 per smobilizzo titoli (tale smobilizzo dimostra che l'attività del sig. _____ non era redditizia come prima e che lo stesso doveva utilizzare i risparmi).

La Commissione rileva che anche tale entrata extra reddito è superiore alla cifra di Euro 45.227,46 accertata sinteticamente.

La Commissione, pertanto, rilevato che per gli anni 2002 e 2003 il ricorrente ha dimostrato, come richiesto dal 6° comma dell'art. 38 D.P.R. 29 Settembre 1973 n° 600, che il maggior reddito determinato sinteticamente è del tutto costituito da entrate extra reddito, accoglie la motivazione del ricorso segnato come vizio n° 2 della parte "IN DIRITTO".

L'accoglimento di tale motivo è assorbente della motivazione indicata nella lettera b) della parte "IN MERITO" del ricorso relativa a "Il contribuente ha dimostrato di disporre una capacità di spesa superiore al reddito imponibile".

La Commissione, invece non accoglie il vizio indicato nella parte "IN DIRITTO" del ricorso con il n° 3 "violazione e, mancata applicazione art. 42 D.P.R. 600/1973", dato che gli avvisi di accertamento sono stati notificati in data 15 Marzo 2008 cioè antecedente alla data del 8 Maggio 2008 di presentazione della memoria per l'accertamento in adesione.

La Commissione, non accoglie, neanche, la motivazione indicata nel ricorso col n° 4 della parte "IN DIRITTO", in quanto con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 Aprile 2005 non sono state rettificate le disposizioni del D.M. 10 Settembre 1992 (come modificato dal D.M. 19 Novembre 1992) ma sono state solamente aggiornati e convertiti in Euro gli importi contenuti nella tabella allegata al suddetto D.M., per cui non esistono le obiettive condizioni di incertezza da parte del contribuente sulla portata di disposizioni normative, stabilite dall'art. 6 del



D.Lgs. 18 Dicembre 1997 n° 472; tenuto presente che le sanzioni sono state applicate per la presentazione di dichiarazione infedele e non per motivi riguardanti la determinazione del reddito con indici e coefficienti presuntivi (la quale è effettuata dall'Ufficio e non dal contribuente).

Stante quanto sopra la Commissione ritiene di accogliere la richiesta in via principale del ricorrente annullando gli avvisi di accertamento n° R18050200088/2008 e n° R18050200089/2008.

La Commissione, stante la peculiarità della materia trattata, ritiene, pure, che esistono giusti motivi per compensare le spese.

Visto l'art. 35 D.Lgs. 31 Dicembre 1992 n° 546;

P.Q.M

La Commissione accoglie il ricorso e annulla gli avvisi n° R 18050200088/2008 e R 18050200089/2008.

Spese compensate

Così deciso in Novara il 19 Marzo 2009.

Il Relatore

Alfio Seminara

IL PRESIDENTE

[Signature]

COPIA